



TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Collegio composto dai Signori Magistrati:

Dott. M. Buscema – Presidente

Dott. ssa M. Casaregola – Giudice

Dott.ssa A. Pellettieri – Giudice relatore ed estensore,

riunito in camera di consiglio ,

letti gli atti del procedimento iscritto al N.r.g. 5848/2016 , promosso da:

████████████████████ , difesi giusta delega in atti dall'Avv. ██████████

RECLAMANTI

nei confronti di

████████████████████ , difeso giusta delega in atti dall'Avv. ██████████

RECLAMATO

avente ad oggetto: Reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo reso inaudita altera nel procedimento di opposizione a precetto n.r.g. 5021/2016 (dott. G. Boccarrato) ;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19 gennaio 2017 ,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il reclamo è inammissibile e tale va dichiarato con ogni consequenziale statuizione sulle spese di lite da liquidarsi secondo il generale principio della soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c..

Invero ██████████ e ██████████ hanno proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso il decreto reso inaudita altera parte in data 13 luglio 2016 con il quale , nell'ambito del giudizio di opposizione a precetto promosso dagli odierni reclamanti , venne rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

Il reclamo avverso il provvedimento che accolga o rigetti l'istanza di sospensione dell'esecuzione deve , invece , a norma dell'art. 624 c.p.c. , avere ad oggetto in via esclusiva l'ordinanza , quale provvedimento giurisdizionale di natura decisoria , avente una sua intrinseca stabilità , che presuppone altresì la rituale instaurazione del contraddittorio tra le parti e il completo esercizio del

diritto di difesa, sicchè il rimedio di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. non può essere esperito con riferimento al decreto pronunciato in assenza di contraddittorio .

Il decreto reso inaudita altera parte , per sua intrinseca natura e proprio perché emesso in assenza di contraddittorio tra le parti, è infatti destinato ad essere confermato , revocato ovvero modificato dallo stesso Giudice che lo ha emesso all'esito dell'udienza di comparizione delle parti e , dunque, di regolare contraddittorio , talchè può affermarsi che deputato al controllo sulla regolarità formale e sostanziale del decreto è lo stesso Giudice che lo ha emesso nell'ambito dell'esercizio di quei poteri latu sensu correttivi e/o integrativi posti in essere a seguito della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti .

Da tanto deriva che fino a che il controllo sulla fondatezza o meno del decreto di sospensione dell'esecuzione (ovvero di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione) venga esperito dallo stesso Giudice che ebbe ad emetterlo ,all'esito della regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, il reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. deve essere dichiarato inammissibile, essendo deputato al controllo del decreto solo e soltanto il Giudice che ebbe ad emetterlo .

Le spese di lite vengono liquidate dal Collegio , stante la pronuncia di inammissibilità del reclamo e nonostante la pendenza del giudizio di opposizione a precetto , ai sensi del D.M. 55/2014 (applicando lo scaglione da € 5201,00 ad € 26.000,00 per i procedimenti cautelari , esclusa la fase istruttoria), e vanno distratte in favore del procuratore di parte reclamata che ne ha fatto anticipazione .

Ritiene infine il Collegio di disporre la condanna di parte reclamante al pagamento in favore di parte reclamata di una somma pari al doppio di quella liquidata a titolo di refusione delle spese legali a norma dell'art. 96 comma 3 c.p.c. , in considerazione dell'evidente abuso dello strumento processuale del reclamo posto in essere dalla reclamante .

Posto che l'istituto del reclamo costituisce , in linea generale, strumento di controllo avente natura pienamente devolutiva dell'operato del giudice investito della domanda cautelare, talchè si configura astrattamente quale espressione del diritto di difesa e del doppio grado di giudizio , principi di rango costituzionale, osserva tuttavia il Tribunale che il controllo del Giudice del reclamo è circoscritto ex lege alla ordinanza che accolga o rigetti l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ovvero accolga o rigetti l'istanza di sospensione dell'esecuzione , ordinanza che implica la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti , sicchè il reclamo avverso un decreto reso inaudita altera parte, costituente mera apertura di una fase cautelare destinata invece a concludersi con la pronuncia di ordinanza all'esito della valutazione delle contrapposte ragioni delle parti, rappresenta una evidente strumentalizzazione dell'istituto di cui all'art 669 terdecies c.p.c. .



P.Q.M.

Il Collegio, come in epigrafe costituito, così provvede:

- a) dichiara inammissibile il reclamo proposto con ricorso depositato il 29.7.2016 ;
- b) condanna parte reclamante alla refusione delle spese del procedimento di reclamo in favore di parte reclamata che, distratte in favore del suo procuratore, Avv. [REDACTED] dichiaratosi antistatario, si liquidano in € 2190,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge ;
- c) condanna parte reclamante al pagamento in favore di parte reclamata della somma di € 4380,00 a norma dell'art. 96 comma 3 c.p.c.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito alle parti costituite .

Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del 27 aprile 2017

Il Giudice Estensore

[Handwritten signature]

Il Presidente

[Handwritten signature]



IL CANCELLIERE
Dott.ssa Lucia Basilotta

[Handwritten signature]

